Titolo

Prova testimoniale – processo sportivo – eccezione – motivi

Descrizione

Attese le esigenze di celerità ed il criterio di informalità cui è improntato, il processo sportivo si svolge sulla base delle prove precostituite, delle evidenze documentali e delle deduzioni difensive delle parti, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, dunque, un'eccezione.

Il dato letterale dell'art. 60 CGS definisce i confini dell'ammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dalle parti deferite laddove chiarisce che "*la testimonianza. può essere disposta .su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando dal materiale acquisito emerga la necessità di provvedere in tal senso".*

In conformità con il dettato normativo il Tribunale rileva l'irrilevanza di prove testimoniali richieste dalle parti per dimostrare circostanze, in parte, incontestate e comunque inidonee a modificare il quadro probatorio cristallizzato nelle emergenze istruttorie.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

69/TFN/2024-2025/A

Presidente

Grasso

Relatore

Arpini

Riferimenti normativi

art. 60 CGS

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 139/TFN del 6.2.2025 - (Luca Zorzutti - Reg. Prot. 108/TFN-SD)